

RELAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO
ALLEGATO C

PAGINA BIANCA

Allegato " C "**1. TAVOLA 1 - Richieste di intervento pervenute negli anni 1998-2000 e relativo stato delle pratiche.**

ANNO	N° interventi	Definiti al 31.12.2001	In istruttoria all' 1.1.2002
1998	761	760	-
1999	737	735	1
2000	847	835	10

2. TAVOLA 1 BIS - Richieste di intervento anni 1998-2000. Procedimenti sospesi ex art. 5 L.R. n. 50/81.

ANNO	N°. dei procedimenti sospesi
1998	1
1999	1
2000	2

3. TAVOLA 2 - Richieste di intervento pervenute nel 2001 - per materia

	N.	%
Servizi alla persona	392	38,5
Territorio	224	22
Rapporti istituzionali e partecipazione al procedimento	168	16,5
Finanze e Tributi	68	6,7
Personale	63	6,2
Trasporti	49	4,8

Ambiente	32	3,1
Altre materie	23	2,2
<hr/>		
TOTALE	1019	100

4. TAVOLA 3 - Richieste di intervento 2001 - distribuzione per provincia

	N.	%
<hr/>		
Alessandria	90	9
Asti	18	1,8
Biella	16	1,6
Cuneo	88	8,9
Novara	47	4,7
Torino	675	67,9
Verbano Cusio Ossola	29	2,9
Vercelli	32	3,2
<hr/>		
TOTALE	995	100

5. TAVOLA 4 - Richieste di intervento 2001 provenienti da altre Regioni italiane o da Paesi Esteri

	N.
<hr/>	
Altre Regioni (Calabria - Campania - Liguria - Lombardia - Friuli - Toscana - Trentino Alto Adige - Valle d'Aosta - Veneto)	21
Paesi U.E. (Francia e Spagna)	2
Paesi extra U.E. (Argentina)	1
<hr/>	
TOTALE	24

6. TAVOLA 5 - Richieste di intervento 2001 - per mese di presentazione

	N.	%
Gennaio	83	8,1
Febbraio	101	9,9
Marzo	102	10
Aprile	75	7,4
Maggio	75	7,4
Giugno	111	10,9
Luglio	143	14
Agosto	46	4,5
Settembre	75	7,4
Ottobre	70	6,9
Novembre	77	7,5
Dicembre	61	6
TOTALE	1019	100

7. TAVOLA 6 - Richieste di intervento 2001 - per modalità di attivazione dell'Ufficio del Difensore civico

	N.	%
Colloquio in Ufficio	357	35
Esposto scritto (posta, fax, e-mail)	463	45,5
Intervento d'Ufficio (articoli di stampa e altro)	199	19,5
TOTALE	1019	100

8. TAVOLA 7 - Richieste di intervento 2001 - per tipologia di attività svolta dall'Ufficio del Difensore civico

	N.	%
Istruttoria e intervento rientrante nella competenza dell'Ufficio	838	82,2
Istruttoria e intervento non rientrante nella competenza (assunzione informazioni presso enti competenti e comunicazione all'interessato)	179	17,6
Sospensione ex art. 5 L.R. 50/'81	2	0,2
TOTALE	1019	100

ANALISI DEI RISULTATI CONTENUTI NELLE STATISTICHE

TAVOLA 1

In questa tavola viene evidenziato l'andamento del numero di richieste di intervento pervenute all'Ufficio dal 1998 al 2000, con un notevole incremento nell'anno 2000. La percentuale di definizione delle pratiche è pressoché totale con riferimento agli anni 1998 e 1999. Residuano alcune pratiche relative all'anno 2000, la cui trattazione si è protratta per la complessità delle materie coinvolte.

TAVOLA 1 BIS

Questa tavola raccoglie il numero di pratiche relative agli anni 1998-2000 che sono state sospese ai sensi dell'art. 5 della L.R. 50/'81, in quanto la materia del contendere è oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

TAVOLA 2

Contiene le tipologie di materie trattate nelle varie pratiche, che spaziano in tutti i settori di competenza regionale, nonché in aree di competenza delle amministrazioni periferiche dello stato (con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia).

I vari settori di intervento sono stati accorpate in 7 principali aree tematiche ed in una residuale area mista.

Come si può notare, l'area più rilevante è quella dei servizi alla persona, in cui rientrano principalmente le problematiche di tipo sanitario, di previdenza sociale, di politiche del lavoro. Rilevante è poi l'area del territorio, ove sono state accorpate le casistiche relative all'urbanistica, all'edilizia, nonché alla difesa del suolo. Segue l'area dei rapporti istituzionali e partecipazione al procedimento, in cui si trovano, fra le altre, tipologie riferite a semplificazione di procedure o di diritto di accesso a documenti amministrativi. Una percentuale non trascurabile è poi rappresentata dalle problematiche relative alle finanze e tributi, tra cui possono essere evidenziate quelle riguardanti l'annullamento di cartelle esattoriali e quelle relative a rimborsi di natura fiscale. Nell'area del personale sono state inserite le problematiche legate allo stato di servizio dei dipendenti delle P.A. e la materia dei pubblici concorsi. Rilevante è il numero delle pratiche riguardanti i trasporti, ove sono state inserite le problematiche relative ai ritardi sulle linee ferroviarie e quelle relative alla soppressione di fermate sulle linee stesse. L'area dell'ambiente fa riferimento a problematiche di inquinamento ambientale e infine l'area mista, residuale, riunisce le problematiche non riferibili alle 7 principali aree sopra menzionate.

TAVOLA 3

Questa tavola presenta la distribuzione per provincia delle richieste di intervento pervenute. Tralasciando il dato riferito al capoluogo di regione, va evidenziato l'incremento delle richieste riferite alle province di Alessandria, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli, dove sono stati attivati, in collaborazione con i locali U.r.p. regionali, degli accessi mensili da parte dell'Ufficio.

TAVOLA 4

Contiene le richieste di intervento pervenute dalle altre regioni italiane, in particolare Liguria, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, e da paesi esteri, nella fattispecie Francia e Spagna per ciò che riguarda l'Unione Europea e l'Argentina, dove l'istituto del Difensore civico della Regione Piemonte tiene contatti con il locale "Defensor del Pueblo".

TAVOLA 5

Le richieste di intervento per mese di presentazione dimostrano, per l'anno 2001, un incremento considerevole nei mesi di febbraio-marzo e giugno-luglio. Nel mese di luglio è stato presentato in assoluto il maggior numero di richieste. I dati confermano la tendenza, già riscontrata negli anni precedenti, ad un incremento nei mesi immediatamente precedenti il periodo estivo.

TAVOLA 6

Le modalità di attivazione dell'ufficio sono evidenziate in questa tabella, dalla quale può essere dedotta la rilevanza del colloquio diretto in Ufficio (previo appuntamento telefonico) e soprattutto dell'esposto scritto, trasmissibile indifferentemente per posta, fax o e-mail. Un rilevante numero di interventi è stato poi sollevato d'ufficio, facoltà prevista dalla legge istitutiva, nelle materie di maggior interesse per la collettività (sanità, previdenza sociale).

TAVOLA 7

La settima tavola, infine, illustra le modalità di intervento dell'Ufficio. Preponderante, in tal senso, è l'attività svolta mediante istruttoria della pratica e conseguenti adempimenti (colloqui con i funzionari responsabili, corrispondenza con altri uffici pubblici, accessi in Prefettura). Meno rilevante è il numero di casi non rientranti nella competenza dell'ufficio, per i quali sono state però assunte informazioni presso i competenti uffici e, in numerosi casi, identificata una

soluzione alla problematica. Infine si può rilevare la minima percentuale delle pratiche per cui è stata disposta la sospensione, in quanto la materia del contendere è oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Dati elaborati con il concorso del funzionario Dott. Antonio De Lucia.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO
ALLEGATO D

PAGINA BIANCA

Allegato «D»

RELAZIONE PRESENTATA NEL CORSO DELLA TAVOLA ROTONDA SVOLTASI A ZURIGO DAL 21 AL 23 NOVEMBRE 2001.

L'Italia non si è dotata, ad oggi, di una legge regolatrice dell'istituto del Difensore Civico nazionale, anche se, nel settembre 1998, la I^o Commissione della Camera dei Deputati (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), aveva provveduto a licenziare il testo unificato delle 12 proposte di legge presentate durante la scorsa legislatura alla Camera.

Tuttavia, a partire dagli anni settanta, l'istituto della difesa civica ha iniziato ad affermarsi a livello regionale, mediante specifica previsione negli Statuti delle singole Regioni, con l'adozione delle conseguenti leggi regionali. Le Regioni, quindi, hanno svolto un'azione di supplenza e di anticipazione dell'istituto del Difensore Civico nazionale.

Con la legge n.142 del 1990, il legislatore statale ha altresì introdotto la figura del Difensore Civico comunale e provinciale, riconoscendo a tali enti locali la possibilità di prevedere nelle norme statutarie l'istituzione di tale figura. Figura che in quell'ambito acquista una più incisiva connotazione di garante del buon funzionamento dell'amministrazione comunale e provinciale, che si va ad aggiungere a quella di mediazione e tutela, prevalente in sede regionale e che non risulta, a livello normativo, coordinata con l'attività degli altri difensori civici operanti sul territorio.

Soffermandoci, in particolare, sull'istituto del Difensore Civico regionale, il cittadino, allo stato attuale della normativa ed in termini generali, può rivolgersi a tale istituto quando riscontri che l'amministrazione regionale nei suoi confronti non abbia ottemperato a quei caratteri di buon funzionamento ed imparzialità previsti dall'art.97 della Costituzione italiana.

In breve, per quanto riguarda la Regione Piemonte, secondo l'art.4 della Legge regionale 50/81, la richiesta d'intervento da parte del cittadino è preceduta dalla valutazione ad opera del Difensore Civico dell'esperimento delle "ordinarie vie di rapporto con l'amministrazione" e, quindi, della fondatezza del reclamo. Quando entrambe queste condizioni risultino concorrere, il Difensore

Civico apre la procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta si riferisce, la quale forma quindi oggetto di esame congiunto da parte dello stesso Difensore Civico e del funzionario incaricato del servizio. E' lo stesso art.4 a chiarire che al Difensore Civico non competono poteri di sorta per la definizione della pratica: egli comunica le proprie motivate conclusioni al reclamante, al funzionario, al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale, fissando un termine per definire la pratica.

La definizione del caso sollevato col reclamo non compete perciò al Difensore Civico, ma all'amministrazione, la quale, peraltro, è tenuta a provvedere in base alle conclusioni ed ai rilievi del Difensore Civico, dopo l'esame congiunto della pratica. Ne consegue quindi che il Difensore Civico non ha nessun potere decisorio sul caso dedotto, anche se, l'intervento di mediazione, pubblica ed autorevole, riesce, in buona parte dei casi, a condurre alla definizione della problematica denunciata.

Tale assenza di strumenti a carattere coercitivo, conduce necessariamente ad auspicare, de iure condendo, il riconoscimento al Difensore Civico di una specifica competenza ad adottare, in via cautelare, provvedimenti con efficacia temporale, sostitutivi o modificativi dell'atto impugnato fino al momento della definizione della pratica.

E' poi importante rilevare che nel 1997, la legge n.127, "Bassanini", ha previsto all'art.16 la possibilità per il Difensore Civico di svolgere, "sino all'istituzione del Difensore Civico nazionale" e su istanza dei cittadini singoli o associati, le stesse funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione già riconosciute in ambito regionale, anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, con espressa esclusione di quelle Amministrazioni "che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia". Tale esclusione esplicita un preciso limite all'estensione all'ufficio del Difensore Civico regionale dei poteri nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, limite che differenzia radicalmente tale istituto dall'originale modello scandinavo dell'Ombudsman, che assume tra i compiti principali quello di proteggere i diritti e le libertà del cittadino salvaguardando l'applicazione della legge da parte del potere giurisdizionale.

Infine, l'art.136, del D.Lgs.18.08.00 n.267, come in precedenza l'art.17, c.45 della legge 127/97, consente al Difensore Civico regionale la possibilità di formare gli "atti obbligatori per legge" omessi o ritardati da parte degli Enti locali a mezzo di un commissario ad acta, nominato dallo stesso Difensore Civico. Tenuto conto che tale attribuzione è avvenuta mediante legge

ordinaria e non con legge costituzionale, occorre sottolineare che tale sostituzione commissariale, di carattere eccezionale, risulta espressione non di un controllo in senso tecnico, ma di una mera verifica dell'inadempimento dell'ente.

Il legislatore nazionale, sensibile al particolare rilievo che ha assunto la problematica concernente l'accesso ai documenti amministrativi, ha, ancora, provveduto nell'ambito della legge 24/11/2000 n.340, concernente "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione di procedimenti amministrativi", a sostituire il quarto comma dell'art.25 della legge 07/08/1990 n.241 (secondo il quale "trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata") prevedendo, nel caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento dell'accesso da parte dell'ente pubblico, la possibilità di richiedere, in alternativa al ricorso al T.A.R., il riesame della suddetta "determinazione" da parte del Difensore Civico competente. Riesame che viene a concretizzarsi in un provvedimento del Difensore Civico, debitamente motivato.

Dovendo la competenza del Difensore Civico Regionale venire individuata sulla scorta della normativa sovrammenzionata, è da escludersi il riesame in questione di atti formati dai Comuni in cui il Difensore Civico non risulti nominato.

Quanto sopra esposto evidenzia sempre di più la necessità della formazione di una nuova normativa concernente l'istituto del Difensore Civico, sia attraverso il coordinamento delle figure regionali, provinciali e comunali con quella istituenda del Difensore Civico nazionale, nel rispetto dell'indipendenza dell'istituto, che ne costituisce fondamento inderogabile, sia attraverso l'attribuzione di poteri più incisivi e penetranti in ordine alla definizione delle singole questioni.

Nel frattempo il Difensore Civico regionale, nel quadro della legislazione attuale, svolge peraltro una funzione primaria di tutela giuridico-amministrativa nell'ambito della violazione di diritti, in materie fondamentali come, ad esempio, la sanità, l'assistenza e l'imposizione tributaria, rispondendo, quindi, sempre più alla esigenza crescente di protezione dei diritti nell'ambito della collettività nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.